



COMUNE DI GIOIA TAURO

Città Metropolitana di Reggio Calabria

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 962 del 23/12/2021

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, comma 5, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) – Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del COVID-19.

IL SINDACO

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, più volte prorogato, da ultimo fino al 31 dicembre 2021, dal decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35 e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 1, a mente del quale “ Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a cinquanta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2021, termine dello stato di emergenza, e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus” e l'art. 3 (Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale), secondo il cui disposto “ 1. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale”;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e ss.mm.ii. e in particolare, l'art. 1 a mente del quale “ (omissis) Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Giunta Regionale della Calabria;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, le cui disposizioni hanno efficacia fino al 31 dicembre 2021, secondo quanto disposto, da ultimo, dall'art.12, comma 2 del menzionato decreto legge 23 luglio 2021, n.105, e, in particolare, gli art. 1 (“Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di distanziamento”) e l'art.7 (“Zona bianca”);

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con legge 17 giugno 2021 n. 87 e successivamente modificato dalle norme del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 29 aprile 2021 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" nonché le successive Ordinanze del Ministro della Salute 6 maggio 2021, 14 maggio 2021, 30 maggio 2021, 18 giugno 2021, 2 luglio 2021 e 29 luglio 2021, la cui efficacia è stata prorogata fino al 25 ottobre 2021 con Ordinanza del Ministro della Salute del 28 agosto 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 giugno 2021 (Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»), e in particolare l'art. 13 (Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC);

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 18 giugno 2021, recante (Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Sicilia e Toscana e nella Provincia autonoma di Bolzano) che ha disposto l'applicazione delle misure relative alla zona bianca al territorio della Regione Calabria;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute 22 giugno 2021, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in «zona bianca» le cui misure sono state prorogate al 30 ottobre 2021 con Ordinanza del Ministro della Salute del 27 agosto 2021;

VISTO il Decreto-Legge n. 105 del 23 luglio 2021 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*" convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 16 settembre 2021, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza dichiarato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021;

CONSIDERATO CHE:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 prevede, l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- il Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni e integrazioni, nel verbale n. 30 del 21 giugno 2021 ha raccomandato, anche in zona bianca di mantenere l'obbligo di portare sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie aeree, nel caso in cui si manifestino situazioni tali da rendere obbligatorio o raccomandabile l'uso di tali dispositivi; ha raccomandato, inoltre, di mantenere obbligatorio l'uso dei dispositivi di protezione individuale all'aperto in ogni situazione in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o quando si configurino assembramenti o affollamenti
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede che a partire dal 28 giugno 2021, nelle «zone bianche» cessi l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti;
- le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la citata Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estende a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto-Legge n. 19/2020, convertito nella Legge 35/2020, con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;
- l'indice di diffusione degli agenti virali da COVID-19 registra un aumento a livello regionale e nazionale con conseguente incremento dei contagi;

- occorre adottare, anche in zona bianca, ulteriori misure di prevenzione allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio comunale;
- nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica attraverso l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare, l'evoluzione della pandemia, prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

VISTO il Report del Comune di Gioia Tauro, che attesta, un valore di Rt con relativo rischio di contagiosità alto e che, tale dato giornalmente subisce degli incrementi;

PRESO ATTO, altresì, delle indicazioni di cui al verbale del CTS reso in data 28 luglio 2021, con argomentazioni coerenti ad ogni ipotesi di evento pubblico o aperto al pubblico a rischio affollamento/assembramento - si è ritenuto "di dover confermare le indicazioni e le raccomandazioni già fornite per le cerimonie religiose. Per quanto riguarda le processioni, evidenziata la notoria idoneità di tali cerimonie a costituire occasione di propagazione del contagio, ritiene il Comitato che -ferma restando, nella misura del possibile, l'esigenza di evitare assembramenti - non si possa derogare alla rigorosa applicazione delle regole già previste per la circolazione all'aperto, le quali impongono l'uso dei dispositivi di protezione individuale in tutti i casi in cui non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale e siano previsti affollamenti/assembramenti. Essenziale è, inoltre, il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali, alla cui responsabilità va rimessa la definizione delle specifiche prescrizioni, da individualizzare sulla base delle concrete caratteristiche dei singoli eventi, così come il controllo delle prescrizioni medesime";

VISTO l'art.50 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che, all'art.117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

RITENUTO dover adottare un provvedimento limitativo per la popolazione residente all'interno del territorio comunale di Gioia Tauro;

VISTA la legge n.689/1981;

Visto il Dlgs 267/2000;

Per i motivi rappresentati, che si intendono espressamente richiamati

ORDINA

Per i seguenti ambiti le presenti disposizioni:

POPOLAZIONE:

1. È fatto obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, così come disposto dall'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 76 del 4.12.2021.

Restano esentati dall'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

- a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
- b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

ASSEMBRAMENTI:

- 1. IL DIVIETO DI ORGANIZZARE SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE EVENTI E MANIFESTAZIONI DI QUALSIASI GENERE E TIPO CHE POSSANO COMPROMETTERE IL RISPETTO DELLA MISURA DI DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE DI 1 METRO;**

ATTIVITA' FUNERARIE:

1. Su tutto il territorio Comunale di Gioia Tauro, il divieto di funzioni religiose al chiuso per i decessi accertati da Covid-19;
2. Che le funzioni religiose per "l'ultimo saluto" al defunto, per i decessi accertati da Covid-19, dovranno avvenire all'aperto all'interno del Cimitero Comunale, alla presenza di massimo 10 persone ed a cancelli chiusi;
3. A tutte le agenzie funebri, incaricate del servizio funebre da parte dei parenti del defunto, dovranno obbligatoriamente segnalare i casi di decesso da Covid-19, nonché attenersi alle disposizioni impartite ai punti 1 e 2 della presente ordinanza;
4. Che le società funerarie e di mutuo soccorso (società di mutuo soccorso, case del defunto, casa del commiato, case funerarie) devono limitare l'accesso nei locali per "l'ultimo saluto" nel massimo di 15 persone, garantendo le misure di distanziamento sociale. Inoltre, i relativi manifesti mortuari devono essere affissi a tumulazione avvenuta;
5. È vietato qualsiasi forma di corteo funebre.

ATTIVITA' COMMERCIALI, SPORTIVE, CULTURALI E SOCIALI:

1. A tutti gli esercenti, l'obbligo di far rispettare il distanziamento interpersonale tra i clienti e il relativo uso dei dispositivi di protezione individuale;
2. Alle Palestre site all'interno del territorio comunale, durante le sessioni degli allenamenti, devono far indossare ai propri utenti i dispositivi di protezione individuale;

SANZIONI

Che così come previsto dall'art. 4 c.1 del D.L. 25.03.2020 n.19 l'inottemperanza della presente Ordinanza salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400,00 a € 3.000,00. L'autorità competente a ricevere scritti difensivi ai sensi della legge 689/81 è il Responsabile del settore Polizia Amministrativa – SUAP del comune di Gioia Tauro.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore 00:00 del 24/12/2021 alle ore 24.00 del 31/03/2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

DISPONE

Che copia del presente provvedimento sia notificato:

- Prefettura di Reggio Calabria;
- Al Comando Provinciale Carabinieri;

- Al Commissariato di PS di Gioia Tauro;
- Al Comando Polizia Locale di Gioia Tauro;
- Ai Sigg. Parroci delle Chiese di Gioia Tauro;
- Alle Agenzie Funebri presenti sul territorio Comunale di Gioia Tauro
- Al Distretto Ospedaliero di Gioia Tauro;
- Alle Società di Mutuo Soccorso;

AVVERTE CHE:

Il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito a i sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 sopra citato, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

IL SINDACO

Aldo Alessio

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Nota di Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

Domenico Pirrottina

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)